

(N. 2297)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, STRATI, MONETI, LIMONI, BELLISARIO, LOMBARDI, GIORGI, BETTONI, BALDINI, MORANDI, VENTURI, ZENTI, MORABITO, BERNARDO, CELASCO e MORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1967

Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'istituzione della nuova scuola media si è determinata la necessità di provvedere alla occupazione di un rilevante numero di insegnanti non di ruolo delle cosiddette « materie sacrificate » dalla attuazione di questa fondamentale riforma del nostro ordinamento scolastico.

La maggior parte di tali docenti rimasti privi del posto (essendo stato l'insegnamento della loro materia o soppresso o sensibilmente ridotto) hanno potuto trovare una sistemazione in base alla legge 3 novembre 1964, n. 1122, che ha consentito loro di essere nominati temporaneamente, in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovassero in determinate condizioni.

Il problema degli insegnanti delle materie sacrificate ha trovato così, attraverso tale provvedimento, una soluzione provvisoria poichè per il reimpiego nei posti di segreteria viene prevista la durata massima di un triennio.

Ormai il limite dei tre anni sta per scadere e pertanto se non si provvedesse tempestivamente alla proroga della validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge n. 1122 tutti coloro che hanno potuto beneficiare delle provvidenze della legge stessa, così benemerita per il suo alto valore umano e sociale, rimarrebbero privi di occupazione a partire dal prossimo 1° ottobre 1967.

E ciò con gravi conseguenze per gli interessati cui verrebbe a mancare la retribuzione loro assicurata dal posto finora occupato e per la scuola che verrebbe a perdere personale prezioso ed in molti casi indispensabile.

Si deve considerare, inoltre, che le conseguenze della riforma della scuola media hanno avuto rilevanti riflessi anche negli istituti professionali poichè gli insegnanti estromessi da detta scuola (ed in particolare quelli delle materie completamente sopresse) in molti casi hanno avanzato domanda per gli istituti professionali, ottenendo spesso di sostituire gli insegnanti in ser-

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio in tali istituti in possesso di minori titoli.

Pertanto appare logico ed equo che, mentre si propone la proroga della citata legge n. 1122 venga proposta anche l'estensione delle provvidenze da essa contemplate ai suddetti insegnanti degli istituti professionali.

Si è ritenuto opportuno stabilire, infine, per evitare dubbi in proposito, che i posti in soprannumero di cui all'articolo 3 della legge n. 1122, non utilizzati nel corso degli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, vengano attribuiti, mediante le graduatorie formulate secondo le modalità del medesimo articolo, negli anni scolastici successivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è prorogata per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.

I benefici dell'articolo 2 della predetta legge n. 1122, vengono estesi alle stesse categorie del personale in servizio negli istituti professionali.

**Art. 2.**

I posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1122, non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66 potranno essere assegnati, in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni scolastici successivi.